

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

D.d.u.o. 3 maggio 2016 - n. 3821

Approvazione del bando per la diffusione dei sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici in attuazione della d.g.r.n. 4769 del 28 gennaio 2016.

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA ENERGIA E RETI TECNOLOGICHE

Viste le leggi regionali n. 26/2003 e n. 24/2006 che prevedono azioni a favore del risparmio energetico e di contenimento degli impatti delle emissioni dei processi energetici attraverso l'uso razionale dell'energia, il potenziamento della produzione da fonti energetiche rinnovabili, la promozione dell'efficienza energetica;

Richiamato il Programma energetico ambientale regionale (PEAR), approvato con deliberazione n. 3706 del 12 giugno 2015, quale strumento di programmazione strategica regionale ai sensi della LR 26/2003, che individua quali iniziative prioritarie quelle di supporto all'utilizzo di sistemi di accumulo dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili al fine del contenimento del consumo energetico;

Considerato l'accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e RSE s.p.a. (Ricerca sul Sistema Energetico), di cui alla deliberazione regionale n. 3354/2015, sottoscritto in data 21 aprile 2015;

Rilevato che nell'accordo suddetto RSE s.p.a. fornisce supporto tecnico alla realizzazione delle misure previste nel PEAR, tra cui le azioni di sostegno all'installazione di sistemi di accumulo da fonti energetiche rinnovabili;

Richiamata la deliberazione regionale n. 4769 del 28 gennaio 2016 con la quale è stata approvata una nuova misura di incentivazione, mediante contributi a fondo perduto, a favore dell'acquisto e dell'installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, per soggetti pubblici e privati residenti in Lombardia;

Preso atto che RSE ha analizzato le potenzialità di diffusione dei sistemi di accumulo e predisposto le opportune specifiche tecniche da inserire nella proposta di incentivazione suesposta;

Dato atto che la stessa deliberazione indica in euro 2.000.000,00 le risorse necessarie all'attuazione della misura, ovvero destinati all'acquisto e all'installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici;

Rilevato che le risorse suddette sono giacenti presso Infrastrutture Lombarde s.p.a., che provvederà alla liquidazione dei contributi che verranno riconosciuti ai beneficiari a seguito dell'istruttoria realizzata dalla u.o. energia e reti tecnologiche;

Rilevato altresì che l'applicativo informatico necessario all'attuazione della misura suddetta è stato predisposto da Lombardia Informatica s.p.a. e che gli oneri derivanti dalla sua predisposizione sono coperti dal contratto «Programma operativo per i sistemi organizzativi 2015» approvato con d.g.r. 2996 del 30 dicembre 2014;

Ritenuto di dare attuazione al provvedimento citato, approvando l'allegato «Bando accumulo» e i relativi sub - allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti «de minimis»), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

Ritenuto che la concessione delle agevolazioni finanziarie della presente misura non è rivolta

- ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del reg. UE 1407/2013
- alle imprese che, se risultante da dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000, si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

Ritenuto che gli aiuti non saranno erogati:

- ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla commissione europea ai sensi del reg. (CE) 659/1999 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla commissione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999;

- ad imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale;

Dato atto che i soggetti richiedenti che svolgono attività economica devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto regolamento (UE);
- informi su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;
- attesti di non rientrare tra imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla commissione europea ai sensi del reg. (CE) 659/1999 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla commissione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999;
- attesti di non essere impresa che si trova in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

Acquisito, nella seduta del 9 novembre 2015, il parere del comitato di valutazione aiuti di stato di cui all'allegato F) della d.g.r.n. 3839 del 14 luglio 2015;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura

DECRETA

1. di approvare l'allegato «Bando accumulo» e i relativi sub - allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di dare atto che alla liquidazione dei contributi previsti dal bando suddetto provvederà Infrastrutture Lombarde s.p.a., che detiene le risorse necessarie, a seguito dell'istruttoria realizzata dalla u.o. energia e reti tecnologiche;
3. di prevedere che, per i potenziali beneficiari che svolgano attività economica, l'erogazione del contributo sarà attuata nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
4. di stabilire che si provvederà agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 in sede di adozione dei decreti di concessione dei contributi;
5. di pubblicare il presente provvedimento e i relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale di Regione Lombardia - Direzione generale ambiente, energia e sviluppo sostenibile.

Il dirigente
Mauro Fabrizio Fasano

BANDO ACCUMULO**Incentivazione dei sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici**

INDICE

1. FINALITÀ
2. RISORSE FINANZIARIE
3. PERIODO DI VALIDITÀ
4. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA
5. DEFINIZIONI
6. INTERVENTI AMMESSI AL CONTRIBUTO
7. MODULAZIONE DEL CONTRIBUTO
8. SPESE AMMISSIBILI
9. REGIME DI AIUTO
10. COME PRESENTARE LA DOMANDA
11. ESAURIMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE
12. CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA DI ACCUMULO
13. TERMINI E MODALITÀ DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
14. COME SI RICEVE IL CONTRIBUTO
15. COMUNICAZIONI
16. DECADENZA E RINUNCIA
17. CONTROLLI
18. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
19. A CHI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI
20. RIEPILOGO ITER PROCEDURALE

1. FINALITÀ

In attuazione dell'Accordo di Programma Quadro Ambiente ed Energia, stipulato con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Lombardia promuove l'autoconsumo di energia rinnovabile attraverso la diffusione dei sistemi di accumulo di energia elettrica presso i luoghi di produzione, in particolare dagli impianti fotovoltaici.

2. RISORSE FINANZIARIE

La dotazione finanziaria messa a disposizione per il presente bando è pari a Euro 2.000.000,00 (duemilioni), salvo eventuali risorse aggiuntive definite da un successivo provvedimento.

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.p.A. provvederà alla liquidazione dei contributi che verranno riconosciuti a seguito dell'istruttoria realizzata dalla U.O. Energia e Reti Tecnologiche.

3. PERIODO DI VALIDITÀ

Il bando inizierà ad esplicare i propri effetti dal giorno **giovedì 26 maggio 2016 alle ore 12.00** e si concluderà alla data del 31 dicembre 2016, salvo esaurimento anticipato delle risorse finanziarie.

4. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA

La misura di incentivazione è rivolta a tutti i soggetti pubblici e privati, residenti o avente sede legale/operativa in Regione Lombardia. Possono accedere al bando anche le ESCO (Energy Service Company) così come definite dall'art. 2, comma i, del D. Lgs. 115/2008. Per le imprese i seguenti requisiti sono obbligatori, pena l'inammissibilità della domanda:

- non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea: gli aiuti non saranno erogati ad imprese destinatarie di ingiunzioni di recupero per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (CE) 659/1999 e s.m.i., in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del suddetto Regolamento;
- non essere sottoposte a procedure concorsuali ai sensi del diritto fallimentare interno;
- avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dal D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia).

Sono escluse dai beneficiari le imprese sottoposte a procedura fallimentare o in stato di liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o comunque che siano sottoposte a procedimenti che possano determinare una delle predette procedure. Sono escluse inoltre le imprese che hanno beneficiato di contributi pubblici in forma di prestito agevolato, soggetto a restituzione, e che non siano in regola con il pagamento delle rate.

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

5. DEFINIZIONI

Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI): Autorità indipendente di regolazione alla quale è affidata la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza del settore elettrico, del gas e del sistema idrico.

Capacità: è la quantità di carica elettrica che può essere estratta dal sistema di accumulo durante la scarica fino al raggiungimento del valore minimo di tensione. Si misura in Ah.

CEI 0-21: norma di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti di bassa tensione delle imprese distributrici di energia elettrica, definita dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI).

Contatore aggiuntivo: richiesto dalle Regole Tecniche se il sistema di accumulo è installato nella parte di impianto compresa tra il misuratore di energia elettrica prodotta e il misuratore di energia elettrica prelevata e immessa.

Conto Energia: programma di incentivazione per impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica, promosso con decreti ministeriali del Ministero dello Sviluppo Economico in accordo con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, gestito dal GSE (Gestore dei Sistemi Energetici).

Contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC): accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari (art. 2, comma 2, lettera n, D. Lgs. 102/2014).

Deliberazione 574/2014/R/eel: deliberazione dell'AEEGSI del 20 novembre 2014 recante le disposizioni relative all'integrazione dei sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale.

ESCO (Energy Service COmpany): persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti.

GAUDÌ (Gestione Anagrafica Unica Degli Impianti): sistema che permette il censimento degli impianti di produzione di energia elettrica e delle relative unità, gestito da Terna S.p.A. e accessibile al link http://www.terna.it/default/Home/SISTEMA_ELETRICO/gaudi.aspx.

Gestore dei Sistemi Energetici (GSE): società per azioni, interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che eroga gli incentivi destinati alla produzione elettrica da fonti rinnovabili.

Impianto ad isola (oppure impianto off-grid): impianto fotovoltaico non collegato alla rete di distribuzione dell'energia elettrica.

Potenza nominale di un generatore fotovoltaico: somma delle potenze nominali (a condizioni di prova standard STC) dei moduli fotovoltaici dell'impianto.

Potenza nominale di un impianto fotovoltaico ai fini dei servizi di rete: la potenza attiva massima erogabile con continuità (per un tempo indefinito) a tensione e frequenza nominali. Essa è limitata dalla potenza nominale dell'inverter, qualora questa sia minore della somma delle potenze a STC dei moduli fotovoltaici.

Primo Conto Energia: il primo programma di incentivi per il solare fotovoltaico definito con Decreto Ministeriale 28 Luglio 2005.

Profondità di scarica (Depth of Discharge - DoD): è la quantità di carica erogata dall'accumulatore rapportata ad un valore di riferimento, molto spesso coincidente con la capacità nominale, espressa in percentuale.

Regole Tecniche: procedure definite dal GSE per l'attuazione delle disposizioni sull'integrazione dei sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale, di cui alla deliberazione 574/2014/R/eel dell'AEEGSI.

Scambio sul posto: servizio erogato dal GSE atto a consentire la compensazione tra il valore associabile all'energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore associabile all'energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione.

Sistema di accumulo: insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la rete di distribuzione. Il sistema di accumulo (anche indicato come Energy Storage System, ESS) può essere integrato o meno con un generatore/impianto di produzione. In caso di sistema di accumulo elettrochimico, i principali componenti sono le batterie, i sistemi di conversione mono o bidirezionale dell'energia, gli organi di protezione, manovra, interruzione e sezionamento in corrente continua e alternata e i sistemi di controllo delle batterie (Battery Management System, BMS) e dei convertitori. Tali componenti possono essere dedicati unicamente al sistema di accumulo o svolgere altre funzioni all'interno dell'impianto di Utente (ai sensi della norma CEI 0-21:2014-09).

Tempo di vita (oppure numero di cicli): rappresenta il numero di cicli di scarica e carica completa che un sistema di accumulo è in grado di completare prima che le sue prestazioni scendano sotto un limite minimo (tipicamente prima che la sua capacità si riduca del 20%).

6. INTERVENTI AMMESSI AL CONTRIBUTO

Sono ammessi all'incentivo regionale l'acquisto e la relativa installazione di un sistema di accumulo di energia elettrica prodotta da un impianto solare fotovoltaico, indipendentemente dal fatto che l'impianto fotovoltaico sia collegato o meno alla rete di distribuzione e/o che sia incentivato o meno dal GSE. Sono pertanto ammessi al contributo anche i sistemi di accumulo a servizio degli impianti fotovoltaici ad isola.

Sono escluse le seguenti spese:

- l'acquisto e l'installazione dell'impianto fotovoltaico;
- le spese per gli interventi edilizi relativi all'installazione del sistema di accumulo;
- le spese per sistemi di accumulo già installati.

Sono ammessi gli interventi in possesso dei seguenti requisiti:

- sistemi di accumulo connessi ad impianti fotovoltaici dotati di generatore di potenza nominale fino a 20 kW;
- sistemi di accumulo collegati secondo gli schemi di connessione previsti dalla norma CEI 0-21;
- sistemi di accumulo realizzati con tecnologia:
 - o elettrochimica (ad es. piombo acido, ioni di litio)
 - o meccanica (ad es. volano).

In caso di titolarità di più impianti fotovoltaici lo stesso richiedente può presentare più domande di contributo, una per ciascun im-

pianto fotovoltaico al quale intende collegare un sistema di accumulo, fino ad un massimo di **5 (cinque) domande** di contributo, ad eccezione delle ESCO per le quali tale limite è elevato a **25 (venticinque) domande**.

Per gli impianti fotovoltaici incentivati dal GSE si rammenta che, ai sensi della Deliberazione 574/2014/R/eel dell'AEEGSI e delle Regole Tecniche del GSE:

- a) un sistema di accumulo è incompatibile con gli impianti fotovoltaici incentivati con il Primo Conto Energia in scambio sul posto (DM 28 luglio 2005);
- b) il sistema di accumulo va comunicato al GSE per l'aggiornamento nel sistema GAUDI.

Le installazioni dei sistemi di accumulo dovranno essere eseguite in conformità alle norme di sicurezza vigenti.

7. MODULAZIONE DEL CONTRIBUTO

E' assegnato un contributo a fondo perduto fino ad un importo massimo corrispondente al **50%** delle spese ammissibili individuate al successivo punto 8. Non è previsto un limite massimo di spesa.

Il contributo massimo concedibile è fissato in **5.000,00 Euro** per ogni intervento ammesso.

L'importo del contributo è suddiviso secondo le seguenti tre quote:

- A. la quota dipendente dall'efficienza del sistema di accumulo;
- B. la quota relativa al costo sostenuto per l'installazione;
- C. la quota corrispondente alle spese accessorie,

pertanto il contributo concedibile è pari alla somma delle quote A, B e C.

La **quota A** del contributo è funzione del numero di cicli di vita del sistema di accumulo (indicato con **N**) e del costo per unità di energia accumulata (indicato come **CU** ed espresso in Euro/kWh). A parità di costi, infatti, si incentiva il sistema con una durata di vita più elevata, e quindi più efficiente, mentre a parità di durata si finanzia il sistema meno costoso.

Dal momento che N e CU sono entrambi dipendenti dalla profondità di scarica DOD tipica del sistema, i valori utilizzati per il calcolo devono essere funzione della stessa DOD. Ad esempio, se si ha a disposizione un numero di cicli N funzione di una DOD del 50%, il costo specifico CU deve essere calcolato rapportando il costo del sistema all'energia estraibile dal sistema a DOD 50%.

La quota A del contributo è data dal costo d'acquisto del sistema di accumulo moltiplicato per la percentuale ottenuta come valore minimo nel confronto tra il valore 0,5 (corrispondente alla percentuale massima di contributo, ovvero il 50%) e il valore derivante dal rapporto tra N e CU secondo la formula seguente:

$$\% \text{ di contributo A} = \min [0,5 ; (N/CU) \times 0,1] \times 100$$

con 0,1 fattore correttivo in Euro/kWh, corrispondente al valore massimo del 50%.

Esempio

Un sistema di accumulo con N = 4000 cicli e CU = 800 Euro/kWh presenta una percentuale di contributo pari a 0,5, ovvero il 50% (contributo massimo). Un sistema di accumulo con lo stesso numero di cicli (N = 4000) ma un costo maggiore, ad esempio CU = 900 Euro/kWh, può ottenere un contributo percentuale pari a 0,44 ovvero il 44% dell'importo speso per l'acquisto del sistema.

Analogamente, a parità di costo unitario (CU = 900 Euro/kWh), un sistema di accumulo con una durata di vita più breve, ad esempio N = 3000 cicli, riceverebbe un contributo percentuale del 38%.

Si sottolinea che i dati necessari al calcolo della percentuale relativa alla quota A devono essere documentati nella scheda tecnica allegata alla domanda, come riportato al punto 11.

La **quota B** del contributo è pari al **50%** della spesa sostenuta per l'installazione del sistema di accumulo.

La **quota C** del contributo è, infine, rappresentata dal costo di eventuali spese aggiuntive, tra quelle ammissibili riportate al punto 8 seguente, effettivamente sostenute, fino ad un importo massimo di **300 Euro**.

Si sottolinea che **la somma delle tre quote A, B e C non può in ogni caso superare il valore massimo di contributo pari a 5.000,00 Euro**; in conseguenza di ciò se, ad esempio, la quota A è pari a 4.800 Euro, la quota B risulta pari a 600 Euro, e la quota C è pari a 95 Euro, il contributo assegnato non sarà pari alla somma di A, B e C, ovvero 5.495 Euro, ma sarà limitato al suo valore massimo, ovvero 5.000 Euro.

8. SPESE AMMISSIBILI

Ai fini del presente bando sono considerate ammissibili le seguenti spese:

- a) costo d'acquisto del sistema di accumulo e dell'eventuale contatore aggiuntivo per la misura dell'energia scambiata dal sistema di accumulo, se richiesto dalla norma CEI 0-21;
- b) costo dell'installazione del sistema di accumulo e dell'eventuale contatore aggiuntivo;
- c) costo dell'approntamento della documentazione tecnica per il GSE (se l'impianto è incentivato dal GSE) e per il Distributore di energia elettrica (se l'impianto è connesso alla rete di distribuzione);
- d) IVA, se non detraibile.

Tutte le spese devono essere dettagliate per voci di costo e si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero.

Non sono ammesse spese per interventi edilizi eventualmente necessari per l'installazione del sistema di accumulo.

Saranno ritenute ammissibili, ai fini dell'erogazione del contributo, solamente le spese effettivamente sostenute (fatturate e liquidate) a partire dalla data di pubblicazione sul BURL (Bollettino Ufficiale Regione Lombardia) della DGR 4769 del 28 gennaio 2016 "Misure di incentivazione per la diffusione dei sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici e di sistemi di ricarica domestica per veicoli elettrici", ossia a partire dal **3 febbraio 2016**.

9. REGIME DI AIUTO

Per le imprese le agevolazioni previste saranno concesse nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sugli aiuti *de minimis*.

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

Ai sensi del suddetto Regolamento, in particolare, tale regime prevede che:

- (art. 3 c. 2) l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi a un'impresa unica non può superare € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.

Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto *de minimis* o dall'obiettivo perseguito, e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa. Qualora la concessione di nuovi aiuti *de minimis* comporti il superamento dei massimali, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti *de minimis* a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti *de minimis* precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti *de minimis* concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti *de minimis* concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti *de minimis*. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto *de minimis* è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

- (art. 2 c. 2) per "impresa unica" s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;
 - e) imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese.
- il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto *de minimis*, si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.
- (art. 5 - Cumulo) gli aiuti *de minimis* concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 possono essere cumulati con gli aiuti *de minimis* concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto.

Essi possono essere cumulati con aiuti *de minimis* concessi a norma di altri regolamenti *de minimis* a condizione che non superino il massimale pertinente. Gli aiuti *de minimis* non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti *de minimis* che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione;

- (art. 6 - Controllo) è richiesta all'impresa unica, prima di concedere l'aiuto, una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto *de minimis* ricevuto a norma del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 o di altri regolamenti *de minimis* durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Le dichiarazioni relative ai requisiti richiesti per l'applicazione corretta del Regolamento *de minimis* saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo.

Il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 non deve applicarsi agli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non deve applicarsi agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.

10. COME PRESENTARE LA DOMANDA

Il contributo è concesso mediante una procedura valutativa a sportello per via telematica, suddivisa in due fasi: la fase di adesione al bando ed assegnazione del contributo, e la fase di rendicontazione ed erogazione del contributo.

La prima fase permette di prenotare il contributo sulla base delle spese preventivate per l'intervento, e l'accesso avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. Il bando prevede, ai fini dell'assegnazione del contributo, il superamento di un'istruttoria formale secondo le modalità esplicitate al successivo punto 13.

Si precisa che al fine della determinazione dell'ordine cronologico si considera la data e l'ora di invio al protocollo assegnati dalla piattaforma informatica al termine della procedura di presentazione della domanda: non saranno accettate procedure intermedie ai fini del presente bando.

La domanda di contributo, corredata della documentazione di seguito elencata e firmata digitalmente dal richiedente (Legale Rappresentante in caso di persona giuridica), deve essere presentata esclusivamente on-line, per mezzo del Sistema Informativo "SIAGE" raggiungibile all'indirizzo web:

<http://www.agevolazioni.regione.lombardia.it>.

Nell'apposita sezione del sito sono disponibili le modalità di accesso, previa registrazione e rilascio dei codici personali (login/password).

Si evidenzia che la domanda di contributo deve essere presentata dal soggetto richiedente senza intermediari: non è ammessa la presentazione di domande per conto di altri soggetti.

Al termine della compilazione on-line della domanda di contributo il sistema informatico (SIAGE) genererà automaticamente il modulo di domanda di partecipazione che dovrà essere prima scaricato dal sistema e successivamente ricaricato a sistema, con gli allegati richiesti, dopo la sottoscrizione da parte del richiedente. La sottoscrizione dovrà essere con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata e del PIN. È ammessa quindi anche la firma con CRS o CNS, purché generata attraverso l'utilizzo dell'ultima versione del software per la gestione della firma. Il firmatario del modulo di domanda di partecipazione si assume ogni responsabilità di verificare che il modulo ricaricato a sistema sia quello generato automaticamente garantendone integrità e contenuti. Saranno dichiarati inammissibili moduli incompleti.

Si precisa che la domanda di contributo si intende perfezionata solo a seguito dell'assolvimento in modo virtuale del pagamento della marca da bollo mediante carta di credito. I circuiti abilitati all'assolvimento sono VISA e MASTERCARD.

I soggetti esenti dal pagamento dell'imposta di bollo sono:

- gli Enti Pubblici (art. 16, DPR n. 955 del 30/12/1982);
- le Associazioni di Volontariato (art. 8, Legge n. 266 del 11/08/1991);
- le ONLUS (artt. 10 e 17, D.Lgs. n. 460 del 04/12/1997).

La domanda risulta perfezionata, e quindi correttamente presentata, solo con l'invio al protocollo. A conclusione della procedura prima indicata il sistema informatico rilascerà in automatico la stima dell'importo del contributo assegnato, calcolato in base ai dati inseriti dal richiedente, nonché numero e data di protocollo alla domanda di contributo.

La domanda dovrà essere presentata dal richiedente con procedura "on-line" che sarà disponibile **a partire dalle ore 12.00 di giovedì 26 maggio 2016** sino all'avvenuto esaurimento della dotazione finanziaria, come meglio specificato al punto 11.

Alla domanda è necessario allegare on-line, per tutte le tipologie di beneficiari, la seguente documentazione, in formato pdf:

- a) copia del documento di identità del richiedente;
- b) copia del preventivo, dettagliato in voci di costo, per l'acquisto e l'installazione del sistema di accumulo;
- c) copia della scheda tecnica del sistema di accumulo (riportante le caratteristiche indicate al punto 12);
- d) copia del preventivo, dettagliato in voci di costo, per l'acquisto e l'installazione del contatore aggiuntivo;
- e) copia del preventivo delle spese per la documentazione richiesta dal GSE (per impianti incentivati dal GSE)
- f) copia del contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica oppure copia della proposta di accordo contrattuale (per le ESCO);
- g) l'assenso del proprietario dell'immobile o dell'area dove è installato l'impianto fotovoltaico (se non coincidente con il richiedente).

I documenti di cui alle lettere **a), b) e c)** sono **obbligatori** per tutte le domande di contributo, pena l'esclusione dal bando.

Per le imprese, oltre alla documentazione suddetta, è **obbligatorio** allegare la dichiarazione sulla presenza di altre forme pubbliche di contribuzione (rispetto del regime *de minimis*). Per le **ESCO** è obbligatorio il documento di cui al punto **f)**: nel caso di proposta contrattuale si evidenzia che quest'ultima dovrà necessariamente essere perfezionata entro il termine stabilito per la rendicontazione (sei mesi) pena la decadenza del contributo.

Nella richiesta deve inoltre essere dichiarato:

- h) l'indirizzo di posta elettronica al quale ricevere ogni comunicazione relativa alla domanda di contributo;
- i) l'accettazione delle condizioni del bando;
- j) la disponibilità per le eventuali indagini tecniche e controlli che Regione Lombardia riterrà opportuno effettuare;
- k) l'impegno a comunicare tempestivamente, ed in ogni caso prima dell'erogazione del contributo, ogni eventuale variazione anagrafica e, per le imprese, ogni variazione riguardante la localizzazione della sede legale o operativa nonché il ricevimento di formale ingiunzione di recupero su aiuti illegali percepiti.

Infine, se la domanda è firmata da un soggetto diverso dal legale rappresentante vanno allegati, a pena di esclusione, anche **l'atto di delega** e la **copia del documento di identità del delegato**.

Le domande pervenute con modalità difformi rispetto alla procedura descritta nel presente punto sono inammissibili.

E' possibile presentare fino ad un massimo di 5 (**cinque**) **domande**, corrispondenti a 5 impianti fotovoltaici intestati al medesimo soggetto per cui si chiede il contributo all'installazione dei sistemi di accumulo, con la sola eccezione delle ESCO per cui tale limite è elevato a 25 (**venticinque**) **domande**, corrispondenti ad altrettanti sistemi di accumulo.

11. ESAURIMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE

Ad esaurimento della dotazione finanziaria, verrà consentito l'inserimento delle richieste di contributo per la creazione di una lista di riserva, fino ad un massimo di richieste aggiuntive pari al 20% delle risorse inizialmente stanziati, ovvero fino ad un importo pari a **400.000,00 Euro**. Gli interventi in lista d'attesa verranno finanziati in caso di rinuncia o riduzione degli importi necessari alla realizzazione degli interventi già finanziati oppure in caso di rifinanziamento del bando. Nel momento in cui risultino disponibili le risorse per l'erogazione del contributo ai richiedenti in lista d'attesa, questi ne avranno comunicazione tramite e-mail all'indirizzo comunicato nella domanda di contributo.

Una volta creata la lista d'attesa, non sarà più possibile inoltrare ulteriori richieste di contributo. Regione Lombardia provvederà a dare comunicazione di esaurimento delle risorse e della creazione della lista di riserva sia sul Sistema Informativo SIAGE sia sul sito www.regione.lombardia.it.

La lista d'attesa avrà validità fino al 31 dicembre 2016, data fissata quale scadenza del bando, termine oltre il quale decadrà automaticamente.

12. CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA DI ACCUMULO

La scheda tecnica del sistema di accumulo, che risulta tra i documenti da allegare alla domanda, deve riportare obbligatoriamente le seguenti informazioni, necessarie ai fini del calcolo della percentuale di contributo concesso, in mancanza delle quali la domanda non può essere accolta:

- *Tipologia di sistema di accumulo utilizzato* (meccanico, elettrochimico, ecc.): nel caso in cui si utilizzi un accumulatore elettrochimico si devono indicare anche la tecnologia di celle con cui si realizza la batteria (ad es. piombo, ioni di litio, sodio, nickel cloruro, ecc.) e lo schema di connessione interno (numero di celle in serie e di rami in parallelo)
- *Numero di cicli di vita*, specificando a quale profondità di scarica (DOD)
- *Profondità di scarica (DOD)*, espressa in percentuale

La scheda tecnica può inoltre riportare anche le seguenti caratteristiche:

- *Marcatura CE del sistema*
- *Potenza nominale* di scarica/carica del sistema di accumulo
- *Potenza massima* di scarica/carica del sistema di accumulo
- *Energia nominale* (energia estraibile dal sistema alla potenza nominale di scarica): il rapporto tra l'energia nominale del sistema di

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

accumulo e la potenza massima del generatore fotovoltaico cui è accoppiato non deve superare 5.

• *Rendimento energetico nominale*: rapporto tra l'energia estraibile dal sistema, scaricato alla potenza di scarica nominale fino a piena scarica e l'energia caricabile alla potenza nominale di carica fino a piena carica, comprensivo anche del rendimento del convertitore utilizzato e degli eventuali ausiliari

• *Schema di connessione* del sistema di accumulo (esclusi gli impianti off-grid). Lo schema deve essere compreso tra quelli previsti nella norma CEI 0-21 e nel caso in cui sia previsto dalla norma, deve essere installato un contatore dell'energia prodotta/prelevata dalla rete.

Si rammenta che nel caso di sistema di accumulo con accumulatori al piombo, il locale di installazione deve rispettare i requisiti di ventilazione previsti dalla norma CEI EN 50272-2 e CEI EN 50272-3.

13. TERMINI E MODALITÀ DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

L'istruttoria delle domande, al fine di verificarne le condizioni di ammissibilità, è eseguita dall'Unità Organizzativa Energia e Reti Tecnologiche di Regione Lombardia.

Le domande che presentano caratteristiche conformi ai requisiti richiesti al punto 6 ed ai criteri di ammissibilità di cui al punto 8, saranno ammesse al contributo secondo l'ordine cronologico di invio al protocollo e sino all'avvenuto esaurimento dei fondi messi a disposizione.

In esito alla verifica dei requisiti richiesti dal bando e della ammissibilità dei costi preventivati, l'ufficio responsabile, entro **30 giorni** dalla data di invio al protocollo della domanda stessa, chiude l'istruttoria attraverso un provvedimento di assegnazione o di diniego del contributo che sarà comunicato al richiedente all'indirizzo di posta elettronica indicato nella richiesta di accesso e a INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.p.A. per i necessari adempimenti.

L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a **10 giorni lavorativi** dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali (30 giorni) di cui al comma precedente si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito comporta l'inammissibilità della domanda e il conseguente riutilizzo delle risorse.

14. COME SI RICEVE IL CONTRIBUTO

Dalla data del provvedimento di assegnazione del contributo decorre il termine di **sei mesi** a disposizione del richiedente per la realizzazione dell'intervento e per la sua rendicontazione, salvo il caso di intervento già realizzato, ammissibile solo se avvenuto in data successiva al 3 febbraio 2016. Il contributo è erogato in un'unica soluzione, ad installazione avvenuta e previa rendicontazione dettagliata delle spese sostenute pena la revoca del contributo stesso, ed è effettuata sul conto corrente bancario/postale indicato dal soggetto richiedente in fase di domanda del contributo.

Ad intervento ultimato il soggetto richiedente si collega alla domanda di contributo presente nell'applicativo SIAGE e inserisce la documentazione di seguito elencata:

- a) copia delle fatture d'acquisto del sistema di accumulo e del contatore aggiuntivo;
- b) copia della fattura dell'installatore;
- c) copia delle quietanze di pagamento;
- d) copia della dichiarazione di conformità;
- e) copia del Regolamento di Esercizio stipulato con il Distributore di energia elettrica (esclusi gli impianti a isola);
- f) copia della ricevuta di avvenuta trasmissione al GSE dell'inserimento del sistema di accumulo (per gli impianti incentivati dal GSE);
- g) copia del contratto di prestazione energetica o di rendimento energetico (per le ESCO, se alla domanda era allegata la proposta contrattuale).

I documenti di cui alle lettere **a), b), c) e d)** sono **obbligatori** per tutte le domande di contributo, pena l'esclusione dal bando, il documento di cui alla lettera **g)** è **obbligatorio per le ESCO**.

Eventuali variazioni in diminuzione, a consuntivo, dei costi preventivati determinano proporzionalmente una riduzione del contributo assegnato. Un eventuale incremento del costo complessivo dell'intervento non determina in nessun caso l'adeguamento in aumento del contributo assegnato.

Si evidenzia che la modalità on-line per la rendicontazione della domanda sarà attiva sul sistema SIAGE solo **a partire dalle ore 12.00 di giovedì 1 settembre 2016**.

Al termine della verifica della rendicontazione presentata, l'ufficio responsabile, entro **30 giorni** dalla data di invio on-line della documentazione suddetta, chiude l'istruttoria di valutazione mediante apposito provvedimento del Responsabile del procedimento. Il decreto sarà notificato contestualmente al beneficiario e a INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.p.A. che, in caso di esito positivo dell'istruttoria, provvederà all'erogazione del contributo entro il termine di **30 giorni**.

Per le imprese, il documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità sarà acquisito direttamente da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, prima dell'erogazione del contributo. In caso di verifica di irregolarità del DURC si attiverà la procedura di intervento sostitutivo in favore dell'ente previdenziale di riferimento, come disciplinata dall'art. 4 del DPR 207/2010 e s.m.i, ovvero si provvederà d'ufficio a trattenere dal contributo assegnato l'importo corrispondente all'inadempienza contributiva accertata.

Anche durante la fase istruttoria di valutazione l'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della documentazione presentata. Il mancato invio dei documenti integrativi, entro e non oltre il termine perentorio di **10 giorni lavorativi** dalla data di ricevimento della richiesta, comporterà la decadenza dal diritto al contributo.

In nessun caso saranno ammesse proroghe: il termine per la presentazione della rendicontazione e della richiesta dell'erogazione è fissato in **180 giorni** dalla data di assegnazione del contributo.

15. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni ufficiali relative al bando saranno inviate da Regione Lombardia al richiedente all'indirizzo di posta elettronica specificato nella domanda.

16. DECADENZA E RINUNCIA

Qualora il beneficiario rinunci espressamente all'incentivo o non presenti la documentazione richiesta al punto 14 entro sei mesi dalla conferma dell'assegnazione del contributo, si provvederà a revocare il contributo assegnato.

17. CONTROLLI

Regione Lombardia si riserva di effettuare - direttamente o tramite personale incaricato - controlli in loco e sulla documentazione tecnica e/o contabile presentata.

A tal fine il beneficiario del contributo si impegna a tenere a disposizione e ad esibire tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa all'intervento di cui trattasi per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione del contributo.

Nel caso in cui tutta o parte della documentazione di cui sopra non fosse accessibile, o ne venisse accertata l'irregolarità, Regione Lombardia avrà la facoltà di revocare tutto o parte del contributo.

Qualora si accertasse la mancata rispondenza dell'intervento realizzato al progetto presentato nella domanda di contributo l'Amministrazione Regionale procederà alla revoca del contributo assegnato e al recupero delle somme già erogate nonché degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo.

E' fatto salvo il diritto di Regione Lombardia di applicare le eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

18. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che tutti i dati personali gestiti nel corso dell'espletamento del procedimento saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente bando e nel rispetto dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

Le dichiarazioni mendaci e le falsità negli atti sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi vigenti in materia.

19. A CHI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI

Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Unità Organizzativa Energia e Reti Tecnologiche, della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile.

Il presente bando è reperibile sul sito web di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it) e sul sito web di SIAGE (www.agevolazioni.regione.lombardia.it).


Per tutte le informazioni riguardanti il bando è a disposizione la casella di posta elettronica bando_accumulo@regione.lombardia.it.

Informazioni di carattere generale potranno essere richieste al numero gratuito **800 318 318** o agli sportelli di Spazio Regione presso le Sedi territoriali di Regione Lombardia, presenti in ogni capoluogo di Provincia.

Sul sito www.agevolazioni.regione.lombardia.it sono disponibili i video tutorial riguardanti le modalità di registrazione e le modalità di presentazione della domanda.

Per assistenza tecnica all'utilizzo del servizio on-line su SIAGE per la compilazione della domanda è possibile contattare il numero verde **800.131.151** attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00. L'assistenza tecnica è disponibile dal lunedì al venerdì escluso festivi dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

20. RIEPILOGO ITER PROCEDURALE



Dichiarazione "de minimis"

 FACSIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN "DE MINIMIS"^{1**}

(ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000)

Il/la sottoscritto/a nato/a a prov., il residen-
te a, codice fiscale, tel. e-mail
.....

in qualità di titolare/ legale rappresentante

dell'impresa con sede legale a, in via/piazza n. civico
..... e con sede operativa a, in via/piazza n. civico codice fiscale
partita IVA

in relazione a quanto previsto dal bando di assegnazione di contributi per l'acquisto e la relativa installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di cui al decreto attuativo della d.G.R. 4769 del 28 gennaio 2016,

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

DICHIARA

- a) di essere a conoscenza che il contributo costituisce aiuto che Regione Lombardia eroga ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- b) che all'impresa rappresentata non è stato concesso, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, alcun aiuto "de minimis"
oppure
- che all'impresa rappresentata sono stati concessi nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti "de minimis":

Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE de minimis (*)	Importo dell'aiuto de minimis		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
				concesso	effettivo	

(*) Reg. 1998/2006 per gli anni 2007-2013, Reg. 1407/2014 per gli anni 2014-2020.

per un cumulo complessivo di Euro _____ ;

- c) che l'impresa non rientra nelle categorie escluse dal campo di applicazione di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 ed in particolare che l'impresa non rientra nei seguenti settori:
- settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal Regolamento (UE) n. 104/2000 del Consiglio dell'Unione Europea, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
 - settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
 - settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli:
 - quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - attività connesse all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
- d) che l'impresa non è destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, a seguito di formale ingiunzione di recupero;
- e) che l'impresa non è in difficoltà, non trovandosi in alcuna delle situazioni seguenti individuate all'art. 2, par. 18, del Reg. (UE) 651/2014:
- nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili

¹ ** Le istruzioni per la compilazione sono riportate nell'Allegato B - Istruzioni.

a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulative. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulative dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;

- nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulative. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
 - il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

SI IMPEGNA INOLTRE

a comunicare tempestivamente, e in ogni caso prima dell'erogazione del contributo, ogni eventuale variazione riguardante la localizzazione della sede legale o operativa nonché il ricevimento di formale ingiunzione di recupero su aiuti illegali percepiti, al seguente indirizzo di posta elettronica:

ambiente@pec.regione.lombardia.it
bando_accumulo@regione.lombardia.it

specificando, solo per il primo indirizzo, nell'oggetto "Contributi per sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici".

DICHIARA INFINE

di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa.

INFORMATIVA (art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali")

Gentile signore/a,

desideriamo informarla che il decreto legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti così come previsto dagli artt. 2 e 11 del codice. Ai sensi dell'art. 13 del predetto, le forniamo le seguenti informazioni.

Finalità e modalità del trattamento

I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito del bando di cui alla dgr 4769 del 28 gennaio 2016 ai fini dell'assegnazione di contributi per l'acquisto e installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici.

I dati saranno trattati con le seguenti modalità:

- a) trattamento manuale
- b) trattamento con strumenti elettronici e informatici.

Natura obbligatoria - conseguenze del mancato conferimento dei dati

Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non potrà godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l'improcedibilità dell'istanza, il parziale accoglimento della stessa o l'impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall'Amministrazione.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, piazza Città di Lombardia 1.

Responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento interno è il Direttore Generale della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano. I dati potranno anche essere trattati da Infrastrutture Lombarde S.p.A., responsabile esterno del trattamento.

Diritti dell'interessato

In relazione al presente trattamento Lei potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall'art. 7 del d.lgs. 196/2003. Le modalità di esercizio dei suoi diritti sono previste dall'art. 8 del citato decreto.

(firma del dichiarante)

Istruzioni

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE "DE MINIMIS"

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione - rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 - che attesti l'ammontare degli aiuti «de minimis» ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata - o aggiornata - con riferimento al momento della concessione.

Si ricorda che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l'impresa perderebbe il diritto non all'importo in eccedenza, ma all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Come individuare il beneficiario - Il concetto di "controllo" e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria". Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «de minimis» si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra cui collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all'"impresa unica".

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

Rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «de minimis» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o "generale").

Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l'importo dell'equivalente sovvenzione, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «de minimis»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti «de minimis» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.

Periodo di riferimento.

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Per "esercizio finanziario" si intende l'anno fiscale dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'"impresa unica" abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda.

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il «de minimis» ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto di acquisizione o fusione.

Un esempio:

- all'impresa A sono stati concessi 80.000€ in de minimis nell'anno 2014;
- all'impresa B sono stati concessi 20.000€ in de minimis nell'anno 2014;
- nell'anno 2015 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B);
- nell'anno 2015 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo de minimis di 70.000€.

L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammontano ad un totale di 100.000€.

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo de minimis nel 2016, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti de minimis pari a 170.000€.

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti «de minimis» ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del de minimis in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto de minimis era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto de minimis imputato al ramo ceduto.

Campo di applicazione.

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dal bando sia in settori esclusi, deve essere va garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti "de minimis".

Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti "de minimis" godono di massimali diversi. Ad esempio, se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all'impresa si applicherà quest'ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR.

Condizioni per il cumulo.

Se il bando consente il cumulo degli aiuti de minimis con altri aiuti di Stato e gli aiuti «de minimis» sono concessi per specifici costi ammissibili, questi possono essere cumulati:

- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.
- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in «de minimis».

Per questo motivo l'impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.

Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l'intensità relativa al progetto e l'importo imputato alla voce di costo o all'intero progetto in valore assoluto.

Esempio 1: per la ristrutturazione di un capannone, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per quel finanziamento era del 20% (pari a 400.000€) ma gli è stato concesso (oppure erogato a saldo) il 15% (pari a 300.000€). Nella tabella l'impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi. Per lo stesso capannone (stessa voce di costo) l'impresa potrà ottenere un finanziamento in de minimis pari a 100.000€.

Esempio 2: Per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per il complessivo del progetto, era del 50% dei costi salariali per 12 mesi pari ad un complessivo di 6000€ (500€ al mese). Tuttavia il finanziamento effettivamente concesso (oppure erogato a saldo) è stato del 40% pari ad un importo di 4800€ (corrispondenti a 400€ al mese). L'impresa avrebbe quindi diritto ad un ulteriore finanziamento, in de minimis, pari a 1200€ per il progetto complessivamente inteso.

Per la definizione di PMI si rimanda all'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.